

Articolo – 24bis: Rateazione

1. A seguito di notifica di atto di accertamento il Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente accertato, da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune entro la data di notifica dell'ingiunzione, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di ventiquattro rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
 - a) fino a euro 200,00: fino a quattro rate mensili;
 - b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a otto rate mensili;
 - c) da euro 1.000,01 a euro 2.500,00: fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 2.500,01 a euro 5.000,00: fino a sedici rate mensili;
 - e) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a venti rate mensili;
 - f) oltre 10.000,00 euro: fino a ventiquattro rate mensili e, comunque, non oltre il sesto mese precedente il termine di decadenza previsto per l'attivazione della riscossione coattiva.
2. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti tributari vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, relativi a tributi gestiti direttamente dal Comune, salvo specifiche disposizioni regolamentari previste per singolo tributo. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
3. Le dilazioni che superano il periodo temporale di 24 mesi o che comunque prevedano rate oltre il sesto mese antecedente il termine di decadenza previsto per l'attivazione della riscossione coattiva, sono riconosciute solo su ingiunzione di pagamento secondo le regole stabilite dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Alle stesse non si applicano i costi amministrativi sostenuti per l'attività di gestione della procedura coattiva stabiliti dal regolamento stesso se l'istanza viene presentata entro 90 giorni dalla notifica dell'accertamento.
4. ~~La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi moratori/di dilazione, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento, al tasso legale, tempo per tempo vigente, incrementato di due punti percentuali.~~
4. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi di dilazione, al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione. Per i piani di rateazione concessi prima del 2018 si continua ad applicare il tasso del 2017.
5. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
6. L'importo della prima rata deve essere versato:
 - entro l'ultimo giorno del mese, in caso di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione entro il giorno 15 del mese stesso,
 - entro il giorno 15 del mese successivo in caso di ricevimento della comunicazione oltre il quindicesimo giorno del mese stesso.Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
7. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

8. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
10. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
11. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'attivazione della riscossione coattiva.
12. Su richiesta del debitore il Responsabile del tributo, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.